



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice
dott. Marco Zinna	Giudice relatore

nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCI iscritto all'R.G.P.U. n. 202-1/2025, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 9/4/2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura promossa dal sig. **LAURA BISCARDI** (C.F.: BSCLRA77E71I046G)

residente in _____ con l'assistenza
del Gestore della Crisi, Dott.ssa Caterina Cardini

PREMESSO che:

Il ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.

Con provvedimento del 4/8/2025 l'OCC ha provveduto alla nomina della dott.ssa Caterina Cardini.

In data 29/10/2025 il debitore ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

RILEVATO e RITENUTO che:

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in



Il debitore, secondo quanto attestato dall'OCC, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

2. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, *"in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12"* (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

3. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, si ritiene di rinviare alla fase successiva all'apertura della liquidazione controllata l'indicazione del relativo quantum su istanza del Liquidatore, debitamente motivata, dettagliata e documentata;

4. Con la domanda introduttiva il ricorrente ha rappresentato di aver contratto debiti mediante la sottoscrizione di fideiussioni per un ammontare fino a € 4.000.000 a favore di vari istituti di credito a garanzia dei debiti di due società da essa partecipate ed amministrare, la _____ e la _____ entrambe poi assoggettate a fallimento da questo Tribunale nel 2021.

Pertanto, con provvedimento del _____ 9/2/2026 il GD ha evidenziato che tale circostanza potrà risultare eventualmente ostativa alla concessione dell'esdebitazione ed in ogni caso ha richiesto chiarimenti anche in ordine al notevole _____



Sent. n. 47/2026 pubbl. il 21/04/2026

Cron. n. : 1189/2026

N. R.G. P.U. 202-1/2025

Rep. n. 68/2026 del 21/04/2026

Sent. n. 47/2026 pubbl. il 21/04/2026

passivo nei confronti dell'unico che apparentemente risulterà soddisfatto subito dopo le spese prededucibili.

Con le note del 25/3/2026 il Gestore ha affermato, tra l'altro, che "la scrivente non è in grado di esprimere un giudizio sulla correttezza delle scelte gestionali sottese al ricorso al credito, né di accertare se l'indebitamento sia stato progressivamente incrementato mediante il ricorso a nuova finanza in una fase in cui la sostenibilità dell'esposizione fosse già compromessa" e che "Tali obbligazioni di garanzia risultano assunte in un contesto in cui le società presentavano continuità operativa e risultati economici che, almeno formalmente, non risultavano univocamente indicativi di una situazione di insolvenza irreversibile. Il sovraindebitamento personale della Sig.ra Biscardi si è pertanto determinato in via riflessa, quale conseguenza automatica dell'escussione delle garanzie a seguito del fallimento delle società". Ha poi chiarito che l'esposizione debitoria nei confronti dell' deriva interamente da una serie di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. Dalle suddette note emerge che i giudizi sono stati intentati dalle due Società poi fallite (si immagina congiuntamente con la Sig. Biscardi in qualità di fideiussore), occorrerà quindi che il futuro Liquidatore chiarisca se questi giudizi sono stati proseguiti dalle fallite o se risultano interrotti e se il legale risulta insinuato (ed ha visto corrispondersi onorari) nell'ambito dei relativi fallimenti e se i compensi che sono stati predeterminati dal medesimo tengano conto dello stato dei giudizi e della circostanza che (com'è possibile presumere) il legale abbia assistito le due parti nell'identità di posizione processuale, senza neppure trascurare che per orientamento granitico il compenso del legale sorge al momento della pubblicazione del provvedimento che decide sulla causa nella quale ha prestato patrocinio. Con le ulteriori note del 2/4/2026 il Gestore ha chiarito in questi termini l'entità che si suppone sarà acquisito dalla Liquidazione Controllata: "assicurazione di capitale differito con controassicurazione su due teste n. 71005927 contratta il 26/05/2011 avente come assicurato il figlio - valore di riscatto al 16.09.2025 euro 6.926,83; 2. assicurazione di capitale differito con controassicurazione n. 71148046 contratta il 26/05/2011 avente come assicurato la ricorrente - valore di riscatto al 16.09.2025 euro 9.301,01. 3. quota parte del proprio stipendio da quantificarsi indicativamente in mensili euro". E che con tale attivo si suppone verrà pagato interamente il compenso del Gestore ed al 28% il compenso del menzionato legale e null'altro. 100,00 per la durata della procedura stimata in mesi 36, per complessivi euro 3.600,00. Sul punto si richiama quanto già affermato in ordine alla considerazione che il programma di liquidazione,



la formazione dello stato passivo ed i riparti saranno effettivamente e definitivamente formati solo dopo l'apertura della liquidazione controllata e nel corso del suo svolgersi.

6 Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso; Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

NOMINA Liquidatore la dott.ssa Caterina Cardini;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;



Sent. n. 47/2026 pubbl. il 21/04/2026

Cron. n. : 1189/2026

N. R.G. P.U. 202-1/2025

Rep. n. 68/2026 del 21/04/2026

Sent. n. 47/2026 pubbl. il 21/04/2026

FISSA provvisoriamente il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di quanto indicato dal Gestore nella sua relazione.

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 17/04/2026

Il Giudice Relatore
dott. Marco Zinna

Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori

